

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3587 del 20/06/2025
Oggetto	LR 7/2004. CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE AD USO SFALCIO SULL'ARGINE SINISTRO DEL FIUME RENO IN LOCALITA' SANT'ALBERTO NEL COMUNE DI RAVENNA (RA) RICHIEDENTE: BELLETTINI PROBO, SANTE E CLAUDIO. PROCEDIMENTO RA19T0017.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3727 del 19/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno venti GIUGNO 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: LR 7/2004. CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE AD USO
SFALCIO SULL'ARGINE SINISTRO DEL FIUME RENO IN LOCALITA' SANT'ALBERTO
NEL COMUNE DI RAVENNA (RA) RICHIEDENTE: BELLETTINI PROBO, SANTE E
CLAUDIO. PROCEDIMENTO RA19T0017.**

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti

il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;

- la L.R. 21.04.1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 “Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale”, successivamente approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021;
- la deliberazione del Direttore Generale n.102 del 08/10/2024, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna alla

Dott.ssa Tamara Mordenti.

- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

RICHIAMATA la determina del Servizio Tecnico di Bacino Reno n. 6867 del 28/05/2007 con scadenza al 31/10/2013 con la quale veniva rinnovata la concessione per l'utilizzo di varie aree demaniali lungo il Fiume Reno nei Comuni di Ravenna ed Argenta a varie aziende agricole ad uso sfalcio;

VISTA:

- l'istanza di rinnovo pervenuta il 01/10/2013 protocollo PG/2013/239311 (pratica BO13T0149) con cui il sig. Vespignani Mario C.F. VSPMRA49S22A191T chiede il rinnovo della determina suddetta n. 6867 del 28/05/2007 relativamente alle aree nel Comune di Ravenna ed Argenta;
- l'istanza pervenuta il 18/01/2019 con protocollo n. PG/2019/8871, con cui il sig. Bellettini Probo CF BLLPRB40A12A393A e Bellettini Claudio CF BLLCLD59C19A191E chiedono il subentro nell'istanza di Vespignani Mario solo per le aree del Comune Ravenna a seguito della rinuncia di quest'ultimo per le suddette aree;
- l'istanza pervenuta il 24/08/2022 con protocollo PG/2022/138380, con cui il sig. Bellettini Sante CF BLLSNT49S01A191H, in qualità di legale rappresentante della ditta Bellettini Probo, Sante e Claudio S.S. C.F./P.I 01078640388, con sede legale in via essiccatoio n. 5 nel Comune di Argenta (FE) ha richiesto il subentro nell'istanza presentata da Bellettini Probo per il rilascio di concessione per occupazione di area demaniale sul corso sull'argine sinistro del Fiume Reno

ad uso sfalcio (n. pratica RA19T0017) in località Sant'Alberto nel Comune di Ravenna (RA)
ubicata al foglio 6 parte dei mappali 57 e 67 di detto comune;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 259 del 17/08/2022 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 15/04/2025, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/205/71380 ha rilasciato il nulla osta idraulico, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite nel Disciplinare, parte integrante del presente atto, richiesto con nostra nota del 08/09/2022 PG/2022/0146818;
- che l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po con provvedimento n. 2023/125 del 16/05/2023, trasmesso e registrato al protocollo Arpae PG/2025/87161 del 18/05/2023 ha rilasciato nulla osta e valutazione di incidenza ambientale recepito nel Disciplinare, parte integrante del presente atto, richiesto con nostra nota del 08/09/2022 PG/2022/0146818;

DATO ATTO:

- che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione corrente in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, mediante richiesta di informazione ai sensi dell'art. 92, comma 1 del medesimo Decreto per la Ditta Bellettini Probo, Sante e Claudio S.S., inoltrata tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) in data 19/06/2024, da questi acquisita al prot. nr PR_FEUTG_Ingresso_0027617_20250424;
- che successivamente è stata acquisita da questi uffici l'informativa antimafia da cui risulta che alla data del 04/06/2024 non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. a carico della Ditta Bellettini Probo, Sante e Claudio e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del medesimo decreto;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

1. ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2025/92094 del 19/05/2025;
2. ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 eseguito in data 11/03/2019, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
3. ha versato il deposito cauzionale pari ad € 250,00 in data 15/05/2025 ai sensi dell'Art. 8 della L.R. 2/2015;
4. ha versato il canone relativo all'annualità 2025 pari ad € 238,62;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di poter quindi rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 6 a decorrere dalla data di adozione del presente atto ovvero fino al 31/12/2030;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Anna Maria Casadei, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte della sottoscritta la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonchè l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare alla ditta Bellettini Probo, Sante e Claudio S.S. C.F./P.I 01078640388, con sede legale in via Essiccatoio n. 5 nel Comune di Argenta (FE), la concessione per l'occupazione di un'area demaniale di Ha 12 sull'argine sinistro del Fiume Reno, in località Sant'Alberto nel

comune di Ravenna (RA) ad uso sfalcio, ubicata al foglio 6 parte dei mappali 57 e 67 di detto comune. Tale area è identificata nell'elaborato grafico allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto. Codice pratica RA19T0017;

2. di rilasciare la concessione richiesta dalla data di adozione del presente atto fino al **31/12/2030**;
3. di fissare il deposito cauzionale in €. 250,00 ai sensi dell'Art. 8 della L.R. 2/2015, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti. Il deposito verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;
4. di stabilire che il canone annuo solare è pari a **€ 238,62** e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
5. di stabilire che l'importo del canone sarà rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
6. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
7. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
8. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
9. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 15/04/2025, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2025/71380 e il nulla osta e valutazione di incidenza ambientale rilasciato dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po con provvedimento n. 2023/125 del 16/05/2023, trasmesso e registrato al protocollo Arpae PG/2025/87161 del 18/05/2023
10. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi

- connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
11. di dare atto che è fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora le dichiarazioni rese dal concessionario ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. subissero delle variazioni;
 12. di dare atto che è fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche di cui all'art. 92, comma 1 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., effettuate tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) attestino la sussistenza di cause interdittive ai sensi del medesimo Decreto.
 13. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
 14. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;
 15. che il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
 16. che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
 17. che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
 18. che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla

notifica e dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna - Area Est

Dott.ssa Tamara Mordenti

(documento firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale intestata alla ditta Bellettini Probo, Sante e Claudio S.S. C.F./P.I 01078640388, con sede legale in via Essiccatoio n. 5 nel Comune di Argenta (FE). Codice pratica **RA19T0017**.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione di un'area demaniale di Ha 12 sull'argine sinistro del Fiume Reno, in località Sant'Alberto nel comune di Ravenna (RA) ad uso sfalcio, ubicata al foglio 6 parte dei mappali 57 e 67 di detto comune. Tale area è identificata nell'elaborato grafico allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e avrà durata sino al **31/2/2030**.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.
2. Il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di **€ 238,62** per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
3. L'importo del canone sarà rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno

precedente.

4. L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del concessionario è pari ad **€ 250,00**.
5. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del concessionario, potrà essere integrato in base agli adeguamenti normativi. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare,

a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

2. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
3. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
5. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Autorità idraulica interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in

materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
8. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al presente disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
9. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Articolo 6

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

1. La concessione è soggetta alle **prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Romagna**, con nota del 15/04/2025 protocollo PG/2025/71380 di seguito ed integralmente riportate:

“Omissis ..prescrizioni della determina n. 6867 del 28/05/2007:

1) L'Amministrazione idraulica nell'ambito delle proprie competenze si riserva il diritto di eseguire lavori, manutenzioni, rilievi ed in genere di occupare, modificare o alterare in qualunque tempo e modo e per qualsiasi motivo i suoli e il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso del canone.

2) Il personale idraulico potrà percorrere le superfici concessionate, eseguirvi rilievi, fare saggi, senza che mai possa competere alcun compenso al concessionario. Similmente dicasi per tutto il personale impegnato durante il servizio di piena.

3) Sul piano golenale dovranno essere mantenute a prato permanente due "fasce di rispetto" della larghezza minima di quattro metri ciascuna, indispensabili per il transito dei mezzi d'opera e servizio: una dal piede dell'argine e l'altra dal ciglio del fiume.

4) Tutte le superfici date in concessione dovranno essere mantenute a prato naturale permanente, restando proibita la coltivazione a seminativo dei corpi arginali ad eccezione dei piani golenali, compresi tra le due "fasce di rispetto", in cui sarà possibile unicamente la semina e/o il mantenimento del medicaio e/o del prato stabile polifita. Nel caso di semina è consentita la preparazione del terreno con lavorazioni che non dovranno superare i trenta centimetri di profondità.

5) Su tutte le superfici date in concessione è proibita la concimazione sia chimica che organica, il diserbo chimico e l'uso di fitofarmaci.

6) Esclusivamente nei piani golenali, compresi tra le due "fasce di rispetto", al termine del ciclo colturale del medicaio e/o del prato stabile polifita (di durata almeno quinquennale) potrà essere autorizzata, comunque per una sola annata agraria nel corso della concessione, anche la coltivazione di grano e/o orzo, sempre mantenendo i divieti nell'uso dei concimi, diserbanti e fitofarmaci chimici di cui al punto 14.

7) E' a carico del concessionario lo sfalcio dei corpi arginali dal piede arginale esterno al piede interno corrispondente al lotto assegnato, nonché di tutte le aree fino al ciglio di sponda della cunetta di magra ricadenti all'interno del perimetro del lotto stesso. Tale sfalcio dovrà essere eseguito almeno due volte l'anno, il primo nel periodo maggio-giugno e il finale nel periodo agosto-settembre. Limitatamente alla sommità arginale dovrà essere eseguito un primo sfalcio entro la prima decade del mese di maggio.

8) In ogni caso lo sfalcio delle erbe è subordinato alle esigenze idrauliche dell'Amministrazione

concedente. Sarà quindi facoltà del Servizio far anticipare o posticipare, od anche impedire, i lavori di cui sopra, in caso di piene, di temute inondazioni, ed in ogni altra evenienza in cui, a giudizio del Servizio stesso, ciò apparisse necessario senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o riduzioni del canone.

9) Le operazioni colturali, lo sfalcio delle erbe, la loro lavorazione in luogo, e la successiva raccolta dei prodotti con il trasporto fuori dalle arginature dovranno essere eseguiti in modo da non arrecare danni alle superfici arginali. Sarà quindi vietato, in caso di pioggia, il transito sopra i manufatti arginali dei mezzi agricoli.

10) E' vietato su tutte le superfici concesionate il pascolo degli animali sotto pena d'incorrere nelle penalità comminate dalla legge sui lavori pubblici e di rispondere dei danni. Saranno inoltre applicabili tutte le discipline sulla polizia fluviale ed arginale stabilite dal T.U. 25 luglio 1904, n°523, sui lavori pubblici e dei relativi regolamenti sulle opere idrauliche, nonché tutte quelle altre speciali disposizioni già emanate o che fossero in seguito per emanarsi dalle competenti Autorità.

11) Nessun compenso spetterà al concessionario per perdita di prodotto parziale o totale in caso di sommersione dalle acque di piena delle superfici concesse.

12) Il concessionario non potrà con i raccolti tenere ingombri le superfici arginali, questi dovranno essere caricati e trasportati fuori dalle arginature nel minor tempo possibile. Soprattutto le fasce di rispetto, e le sommità arginali devono essere sempre libere da ostacoli di qualsiasi genere.

13) E' vietato al concessionario qualunque lavoro che tendesse ad alterare lo stato delle scarpate, dei piani delle banche e sottobanche, quand'anche avesse ciò per scopo di aumentare il terreno prativo. Analogo divieto alla eventuale costruzione in sito di qualsiasi manufatto, recinzione, baracche, ecc., anche a carattere di provvisorietà.

14) Nella concessione sono compresi tutti i prodotti dell'argine, e quindi pur quelli dei cigli, dei margini o banchine, delle piazzette di guardia e quelli eventuali della carreggiata. Il concessionario però non potrà impedire od ostacolare lo sfalcio anche totale della sommità in qualunque tempo

venisse fatto dall'Amministrazione idraulica o da chi ha l'onere della manutenzione stradale, né per tale sfalcio e conseguente eventuale mancanza di prodotto, potrà prendere qualsiasi compenso od abbuono.

15) L'inosservanza delle prescrizioni del presente disciplinare, o anche di una soltanto di esse, darà luogo, da parte dell'Amministrazione concedente alla dichiarazione di decadenza della concessione, previa diffida ad ottemperare entro un congruo termine. In tal caso l'Amministrazione potrà incamerare la cauzione e procedere senz'altro ad una nuova assegnazione.

16) Tutte le disposizioni di legge e regolamenti sulla Polizia Idraulica debbono essere pienamente osservati e dovranno inoltre essere rispettati i diritti di terzi. L'Amministrazione Regionale resta del tutto estranea alle controversie che dovessero sorgere in proposito.

Si accompagnano alle prescrizioni già espresse nella determina n. 6867 del 28/05/2007 al relativo disciplinare tecnico, le seguenti:

- È a carico del concessionario lo sfalcio dei corpi arginali dal piede esterno al piede interno corrispondente al lotto assegnato, nonché di tutte le aree fino al ciglio di sponda della cunetta di magra ricadenti all'interno del perimetro del lotto stesso. Tale sfalcio dovrà essere eseguito almeno due volte l'anno, il primo nel periodo maggio-giugno e il finale nel periodo agosto-settembre. Limitatamente alla sommità arginale dovrà essere eseguito un primo sfalcio entro la prima decade del mese di maggio;*
- In ogni caso lo sfalcio delle erbe è subordinato alle esigenze idrauliche dell'Amministrazione concedente. Sarà quindi facoltà del Servizio far anticipare o posticipare, od anche impedire, i lavori di cui sopra, in caso di piene, di temute inondazioni, ed in ogni altra evenienza in cui, a giudizio del Servizio stesso, ciò apparisse necessario senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o riduzioni del canone;*
- Lo sfalcio delle erbe, la loro lavorazione in luogo e la successiva raccolta dei prodotti con il trasporto fuori dalle arginature dovranno essere eseguiti in modo da non arrecare danni alle*

superfici arginali e non ostacolare il transito sulle stesse. Sarà quindi vietato, in caso di pioggia, il transito sopra i manufatti arginali dei mezzi agricoli;

- *L'Amministrazione idraulica nell'ambito delle proprie competenze si riserva il diritto di eseguire lavori, manutenzioni, rilievi ed in genere di occupare, modificare o alterare in qualunque tempo e modo e per qualsiasi motivo le superfici della pertinenza e il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso del canone;*
- *Il personale idraulico potrà percorrere le superfici concessionate, eseguirvi rilievi, fare saggi, senza che mai possa competere alcun compenso al concessionario. Similmente dicasi per tutto il personale impegnato durante il servizio di piena;*
- *Nella concessione sono compresi tutti i prodotti dell'argine, e quindi pur quelli dei cigli, dei margini o banchine, delle piazzette di guardia e quelli eventuali della carreggiata. Il concessionario però non potrà impedire od ostacolare lo sfalcio anche totale della sommità in qualunque tempo venisse fatto dall'Amministrazione idraulica o da chi ha l'onere della manutenzione stradale, né per tale sfalcio e conseguente eventuale mancanza di prodotto, potrà prendere qualsiasi compenso od abbuono;*
- *Nessun compenso spetterà al titolare per la perdita di prodotti in caso di sommersione dalle acque di piena delle superfici concesse;*
- *È vietato su tutte le superfici concessionate il pascolo degli animali sotto pena d'incorrere nelle penalità comminate dalla legge sui lavori pubblici e di rispondere dei danni. Saranno inoltre applicabili tutte le discipline sulla polizia fluviale ed arginale stabilite dal T.U. 25 luglio 1904, n°523, sui lavori pubblici e dei relativi regolamenti sulle opere idrauliche, nonché tutte quelle altre speciali disposizioni già emanate o che fossero in seguito per emanarsi dalle competenti Autorità;*
- *È vietato al titolare qualsiasi lavoro che possa alterare lo stato delle scarpate, dei piani delle banche e delle sotto banche. Analogo divieto vale per la eventuale costruzione in sito di*

qualsiasi manufatto, recinzione, baracche, ecc., anche a carattere di provvisorietà;

- *Ogni variante e modifica all'estensione delle opere oggetto del presente nulla osta, nonché qualsiasi altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Ufficio scrivente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria, che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del richiedente;*
- *Rilevato che nel tratto in questione è indispensabile mantenere una regolare attività di manutenzione ordinaria a garanzia della sicurezza idraulica dello stesso e della tutela del pubblico interesse generale, il richiedente è tenuto a svolgere a propria cura e spesa gli interventi di pulizia occorrenti nelle aree soggette al presente nulla osta, anche delle piante che non portano remunerazione. Tali pulizie comprenderanno il taglio e la rimozione della vegetazione spontanea che dovesse danneggiare, occultare o interferire con l'esercizio delle opere autorizzate, nonché la rimozione di rami caduti, di detriti, legname e altri materiali lasciati dalle piene, con asportazione dall'ambito fluviale;*
- *Qualsiasi materiale od oggetti, diversi dalla sabbia e dalla ghiaia, che sono e restano di proprietà demaniale, presenti nel demanio in quanto trasportati dalla corrente d'acqua, quali rispettivamente rami, tronchi e/o materiali utilizzati nelle manutenzioni effettuate, dovranno essere rimossi dalle aree di proprietà demaniale e trattati secondo la normativa vigente;*
- *Le sedi saranno mantenute con ogni cautela e intervento idoneo atto a evitare erosioni e cedimenti delle sponde e degli argini del corso d'acqua. In particolare, il richiedente ha l'obbligo di provvedere tempestivamente al ricarico di solchi e avvallamenti, lungo la sommità arginale, le rampe e tutte le pertinenze, con materiale idoneo, nonché di costruire e di mantenere le opere necessarie per la condotta delle acque meteoriche o di scarico in modo da evitare ristagni d'acqua, erosioni e dissesti ai corpi arginali e alle ripe fluviali. L'Ufficio scrivente si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere gli ulteriori interventi di cui dovesse sorgere la necessità per effetto delle opere realizzate, comprese eventuali difese anche in zone limitrofe del corso*

d'acqua soggette all'influenza dei manufatti autorizzati;

- *I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nel corso d'acqua e sue pertinenze, finalizzati alla conservazione dell'attività assentita, sono a totale carico del richiedente, e devono essere preventivamente comunicati e concordati con l'Ufficio Territoriale scrivente all'indirizzo PEC stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it con almeno 15 gg di anticipo dalla data di inizio. Dovrà, altresì, essere tempestivamente comunicata la fine lavori al medesimo indirizzo PEC;*
- *Sul terreno demaniale e sui manufatti soprastanti è vietata, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, l'installazione di cartelli di qualsivoglia natura;*
- *Tutte le superfici arginali saranno tenute a prato naturale, in particolare per le "fasce di rispetto", le quali sono due e della larghezza minima di quattro metri ciascuna, una dal piede dell'argine e l'altra dal ciglio del fiume, indispensabili per il transito dei mezzi d'opera e servizio;*
- *È espressamente vietato eseguire nel manufatto e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere, compreso le piantagioni di alberi e siepi. È vietato altresì ingombrare tali aree con cose oppure mezzi non strettamente pertinenti a quanto ammesso dall'Amministrazione concedente; è inoltre proibita la concimazione, chimica e organica, nonché il diserbo chimico dei terreni; il concessionario non potrà con i raccolti tenere ingombri le superfici arginali, questi dovranno essere caricati e trasportati fuori dalle arginature nel minor tempo possibile. Soprattutto le fasce di rispetto, e le sommità arginali devono essere sempre libere da ostacoli di qualsiasi genere;*
- *Il richiedente è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione possano essere arrecati all'ambiente, a terzi o cose o beni di terzi nell'esercizio della concessione, in particolare quelli derivanti da carente manutenzione e controllo, anche in seguito a direttive e prescrizioni impartite da questo ufficio a tutela dell'interesse pubblico e della sicurezza idraulica. L'Ufficio scrivente dal canto suo non si rende responsabile per i danni che dovessero subire le opere in*

relazione a fenomeni dovuti al regime del corso d'acqua e ad altri fenomeni naturali, quali ad esempio alluvioni, erosioni, fontanazzi, sifonamenti, mutamento dell'alveo, incendio della vegetazione di argini e pertinenze. L'Ufficio scrivente non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;

- *I lavori nei corsi d'acqua e sue pertinenze finalizzati all'attuazione dell'attività autorizzata, in seguito al verificarsi di eventi di piena od altri eventi significativi, saranno pertanto a carico del richiedente, restando inteso che l'Ufficio scrivente interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica;*
- *Qualora la titolarità dell'opera dovesse essere ceduta ad altro soggetto, tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo intestatario;*
- *È vietato sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, l'area demaniale soggetta al presente nulla osta;*
- *Al termine dell'occupazione dovranno essere ripristinate ideali condizioni idrauliche e morfologiche delle zone interessate, saranno a totale ed esclusivo carico del richiedente i lavori da effettuarsi, secondo le direttive dell'Amministrazione competente, per porre rimedio a eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti all'attività autorizzata (innesco e/o accentuazione di erosioni ecc.);*
- *Il presente nulla osta è rilasciato unicamente ai fini idraulici indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate, ed è vincolata a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;*
- *Qualsiasi variazione circa la titolarità del nulla osta dovrà essere tempestivamente comunicata*
all'Ufficio Territoriale scrivente all'indirizzo PEC
stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it.
- *Questo Ufficio Territoriale resta sollevato da qualsiasi responsabilità e danno a terzi;*

- *Per sopravvenuti motivi idraulici e/o di pubblico interesse, e comunque al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego, questo Ufficio Territoriale può revocare il nulla osta e ordinare il ripristino dei luoghi, ovvero prescrivere modifiche;*
- *Tutte le disposizioni di legge e regolamenti sulla Polizia Idraulica debbono essere pienamente osservati e dovranno inoltre essere rispettati i diritti di terzi. L'Amministrazione Regionale resta del tutto estranea alle controversie che dovessero sorgere in proposito;*
- *Dovranno essere adottati, in ogni tempo, a cure e spese del richiedente, quei provvedimenti che l'Ufficio Territoriale scrivente riterrà necessari, o anche solo convenienti, per esigenze idrauliche e per la pubblica incolumità;*
- *Dovrà essere consentito in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Amministrazione, nonché alle imprese da questa incaricate;*
- *La violazione alle disposizioni del presente provvedimento sarà punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica e darà luogo, da parte dell'Amministrazione concedente, alla dichiarazione di decadenza della concessione, previa diffida ad ottemperare entro un congruo termine. In tal caso l'Amministrazione potrà incamerare la cauzione e procedere senz'altro ad una nuova assegnazione.*
- *Il presente nulla osta dovrà essere esibito ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza idraulica....omissis”*

2. La concessione è soggetta alle **prescrizioni dettate dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po con provvedimento n. 2023/125 del 16/05/2023**, trasmesso e registrato al protocollo Arpae PG/2025/87161 del 18/05/2023, di seguito ed integralmente riportate:

“Omissis ..

- *la vegetazione spontanea, ed in particolare quella lungo le arginature del fiume non deve essere danneggiata;*
- *gli interventi di sfalcio non dovranno essere eseguiti nel periodo di nidificazione e riproduzione*

della fauna compreso tra il 15 Marzo e il 15 Luglio di ogni annualità;

- *è vietato utilizzare barre falcianti per potare alberi e arbusti;*
- *si ricorda che sono vietate le coltivazioni erbacee non permanenti ed arboree per un'ampiezza di metri lineari 10 dal ciglio della sponda.....omissis"*

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA CONCESSIONI

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- a. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- c. il mancato pagamento di due annualità di canone;
- d. la subconcessione a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.